



**Flessibilità a doppio senso.** Il Governo spinge i lavoratori più giovani a rinviare il pensionamento

# Busta paga più ricca rinunciando al pensionamento anticipato

**L'incentivo.** Il lavoratore che maturerà i requisiti per quota 103 o per l'anticipata entro il 31 dicembre 2025 potrà ricevere in busta paga, esentasse, i contributi a suo carico invece di versarli all'Inps

**Fabio Venanzi**

Il Ddl di Bilancio 2025 cerca di rinviare l'accesso alla pensione con età inferiori alla vecchiaia attraverso il riconoscimento di un bonus economico finalizzato a incentivare la prosecuzione dell'attività lavorativa, una volta perfezionati i requisiti pensionistici anticipati. Per i pubblici dipendenti ciò avviene anche con l'equiparazione del limite ordinamentale ai requisiti vigenti tempo per tempo per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

I lavoratori che matureranno entro il 31 dicembre 2025 i 62 anni di età con 41 anni di contributi (quota 103) hanno facoltà di rinunciare all'accredito della quota contributiva a proprio carico, che oscilla tra l'8,80% degli statali al 9,19% del privato, presentando un'istanza all'Inps. Tale possibilità può essere attivata solo dopo l'apertura della finestra, pari a sette mesi per il privato e a nove mesi per il pubblico.

Analoga facoltà è concessa ai lavoratori che maturano il requisito per la pensione anticipata ordinaria (41 anni e dieci mesi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini) con una finestra mobile di tre mesi per il settore privato e per i dipendenti statali e di quattro mesi per i restanti dipendenti del settore pubblico. Si ricorda che dal 2025 la finestra mobile per i dipendenti

degli enti locali e della sanità subisce l'incremento di un mese, già stabilito dalla legge di Bilancio per il 2024.

L'importo, corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, verrà riconosciuto direttamente dal datore in busta paga e non sarà assoggetta ad alcun prelievo contributivo e fiscale. La certificazione del diritto viene effettuata dall'Inps e da questi comunicato al datore. La rinuncia all'accredito dei contributi a carico del lavoratore avrà riflessi negativi esclusivamente sulle quote contributive maturate dal 1° gennaio 1996 in avanti, per effetto del minor versamento. Infatti, per i periodi interessati dall'incentivo, l'aliquota di computo del montante non sarà pari al 33% ma alla sola parte versata dal datore. Le quote retributive non saranno influenzate da tale scelta.

L'altra tematica importante riguarda l'eliminazione del limite ordinamentale per i settori che lo prevedevano. In particolare, per il pubblico impiego viene stabilito che - dal 2025 - i limiti ordinamentali vengono elevati (ove inferiori) al requisito anagrafico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il limite previsto di norma a 65 anni, dal prossimo anno, verrà elevato a 67 anni e, dal 2027, qualora per effetto dell'adeguamento legato alla speranza di vita dovesse subire incrementi, au-

menterà ulteriormente. Di conseguenza, viene abrogato l'articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013, il quale prevedeva la tassatività del collocamento a riposo del personale dipendente pubblico che, al raggiungimento del 65esimo anno, avesse i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata.

Viene abrogata anche la norma (articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008) che consentiva ai datori di lavoro pubblici, tramite decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, anche prima del 65esimo anno di età, avessero maturato i requisiti per la pensione anticipata. Si ricorderà che per il 2024 il legislatore aveva previsto per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpubl l'applicazione di aliquote di rendimento delle quote retributive ridotte se il lavoratore accedeva a pensione con età inferiori a 65 anni, mentre nei casi in cui l'accesso alla pensione era la conseguenza della ri-

soluzione del rapporto di lavoro da parte della Pubblica amministrazione, a prescindere dall'età, continuavano a trovare applicazione le aliquote di rendimento più generose previste dalla legge 965/1965.

Con questo intervento normativo, avendo eliminato le risoluzioni datoriali con età inferiori alla vecchiaia, ogniqualvolta il lavoratore - con requisiti pensionistici maturati - deciderà di cessare, lo farà di sua iniziativa (per dimissioni), con conseguente applicazione delle aliquote di rendimento penalizzate per il calcolo delle quote retributive.

Infine, dopo dieci anni dall'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio (voluta dal Governo Renzi con il Dl 90/2014), le Pa potranno trattenere in servizio i lavoratori, previa disponibilità degli stessi, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Tale facoltà può essere esercitata nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali previste per le Pa, escluso il personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato. Il personale così trattenuto, oltre che per esigenze organizzative e del merito, non potrà comunque permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

**Nel pubblico impiego limiti ordinamentali elevati al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia**